

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002479	22/12/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, per l'attività di tirocinio pratico valutativo (Albo A) e post lauream professionalizzante (Albo B), nell'ambito dei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003751 DEL 19/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 18 (diciotto) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>  Firmato Digitalmente il 20/12/2022 18:01 Luigi FRUSCIO	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>  Firmato Digitalmente il 22/12/2022 13:28 Donato SIVO
<b>Il Segretario</b>  Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:50 Gianpaolo PARISI	<b>Il Direttore Generale</b>  Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:18 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:52

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, per l'attività di tirocinio pratico valutativo (Albo A) e post lauream professionalizzante (Albo B), nell'ambito dei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
-----------------	---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
  - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
  - b. *[omissis];*
  - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
  - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
  - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis];
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
    - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
    - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
    - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
    - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
      - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
      - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
      - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
      - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
      - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);
 all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
    - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
      - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
      - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
      - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
      - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi*

*di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;*

- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*

**VISTO** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 238 *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"* e successive modificazioni (L. 170/2003);

**VISTA** la L. 170/2003 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali"* e successive integrazioni e/o modificazioni;

**VISTE** le *"Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004"* del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

**PRESO ATTO CHE**, con particolare riferimento alla formazione di Psicologo e alla relativa abilitazione all'esercizio della stessa professione:

- i D.M. n. 554/2022, D.M. n. 567/2022, D.M. n. 654/2022 prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio pratico valutativo (Albo A) e post lauream professionalizzante (Albo B), nell'ambito dei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 24/11/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 149082 del 29/11/2022);
- comunicazione a mezzo mail del 29/11/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 152385 del 6/12/2022), l'Ateneo ha trasmesso il modello di progetto formativo e gli estremi della posizione INAIL e delle polizze assicurative, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 19/12/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 157522 del 19/12/2022), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 8.045, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

**RITENUTO**, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 5 anni, convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza

possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio pratico valutativo (Albo A) e post lauream professionalizzante (Albo B), nell'ambito dei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno o semestre iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO CHE**, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno o semestre;
- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia per la durata massima di 5 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio pratico valutativo (Albo A) e post lauream professionalizzante (Albo B), nell'ambito dei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno o semestre, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
  - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia;
  - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
  - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
  - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
  - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
    - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
    - e. 2) all'organizzazione del corso generale sulla sicurezza, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008; ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
  - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;

3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



# CUNIVERSITÀ CUSANO

## *Facoltà di Psicologia*

### CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ALBO A) E POST-LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (ALBO B) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti, nato a . il

E

La ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale in persona del Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari.

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);
- Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Visto l'art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;





# UNIVERSITÀ CUSANO

Visti i D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni in tema di tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo.

Vista la Convenzione tra l'Università degli Studi Niccolò Cusano e l'Ordine degli Psicologi del Lazio

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1

La ASL BA si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. 5 tirocinanti per anno o per semestre in tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, precisando sin da ora che lo svolgimento del tirocinio oggetto della convenzione dovrà essere obbligatoriamente svolto fuori dall'orario di servizio per i soli dipendenti ASL BA.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno o semestre).

Il tirocinante richiedente dovrà preventivamente concordare con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.

### Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l'Esame di Stato, ha inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o il 15 settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

- a. 750 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi nell'arco di massimo 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo,
- b. 500 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi obbligatoriamente in 6 mesi continuativi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l'Albo A e i 6 mesi per l'Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze, le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell'arco temporale di durata massima del tirocinio (12 mesi per l'albo A; 6 mesi per l'albo B).

Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.



Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza.

In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:





# CUNIVERSITÀ CUSANO

- a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- b. qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, la ASL BA dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

### Art. 3

Le attività di tirocinio possono essere svolte presso Enti/Aziende pubblici e privati, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio, secondo criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica, oppure all'interno del Centro Clinico (servizio DSA) che appartiene all'Università degli Studi Niccolò Cusano.

Per il tirocinio all'interno dell'Unicusano si applicano gli stessi principi previsti per gli Enti pubblici/Privati.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, tenendo conto delle forme di accreditamento professionale specifiche dei vari Stati.

### Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dalla ASL BA in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.





# CUNIVERSITÀ CUSANO

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

## Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo

Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003.
- b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante, email e recapito telefonico cellulare;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia.

Altresì, il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, controfirmato per accettazione dal tutore e dal referente aziendale, come innanzi individuati, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA – mail aziendale [tirocini@asl.bari.it](mailto:tirocini@asl.bari.it)), previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.

## Art. 6

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dalla ASL BA in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Azienda ospitante.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le





# UNIVERSITÀ CUSANO

indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'ASL BA ospitante.

La ASL BA non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non può considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### Art. 7

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini, contestualmente alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor; all'attestato di frequenza rilasciato dalla ASL BA ospitante (con l'indicazione del nominativo Tutor, del periodo di svolgimento del tirocinio e delle ore svolte), firmato dal responsabile aziendale e dal Tutor supervisore; al giudizio conclusivo di idoneità rilasciato dalla struttura e firmato dal tutor supervisore

#### Art. 8

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

#### Art. 9

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti.

L'U.O.S Formazione della ASL BA si impegna ad organizzare il Corso Generale sulla Sicurezza.

Tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.



**Art. 10**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di cinque anni ed è ~~tacitamente rinnovabile~~. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Data

.....

(timbro e firma per l'Azienda/Ente)

Il Consigliere di Amministrazione Delegato  
Prof. Avv.  Puoti

Stamp details:  
PUOTI GIOVANNI  
2022.12.16 12:54:20  
CN=PUOTI GIOVANNI  
C=IT, O=Puoti  
2.5.4.4=PUOTI  
2.5.4.42=GIOVANNI

Il Direttore Generale ASL BARI  
Dott. Anronio Sanguedole

✓



CUNIVERSITÀ  
CUSANO

**PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

Rif. Convenzione \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a Dott.ssa/Dott. \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Laurea:  L-24  LM-51 conseguita il \_\_\_\_\_ presso l'Università \_\_\_\_\_

**CHIEDE AMMISSIONE AL TIROCINIO**

**PERIODO:** dal 15 / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ore tirocinio: \_\_\_\_\_

Ente Ospitante: \_\_\_\_\_

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ E- mail struttura ospitante \_\_\_\_\_ PEC struttura ospitante \_\_\_\_\_

Tempi di accesso ai locali aziendali: numeri giorni a settimana \_\_\_\_\_ per numero ore giornaliere \_\_\_\_\_

**ALBO B:** (barrare una sola area psicologica tra quelle indicate di seguito)

Psicologia clinica; Psicologia Generale; Psicologia Sociale; Psicologia dello sviluppo;

**ALBO A:** (si consiglia scelta di due aree psicologiche tra quelle indicate di seguito)

Psicologia clinica; Psicologia Generale; Psicologia Sociale; Psicologia dello sviluppo;





CUNIVERSITÀ  
CUSANO

Firma \_\_\_\_\_

**Polizze Assicurative**

- Infortuni sul lavoro: INAIL, gestione per conto dello Stato (DPR n. 156/99): n. posizione 020679364/97
- Polizza RC n. \_\_\_\_\_ stipulata con la Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

**Obblighi del tirocinante:**

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati sensibili messi a conoscenza del tirocinante;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia d'igiene e sicurezza.

Data \_\_\_\_\_

Firma per accettazione del tirocinante

Firma e timbro dell'Azienda/Ente

Il Preside della Facoltà di Psicologia  
per autorizzazione

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Ufficio Formazione	
--------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220003751 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002479 DEL 22/12/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 19/12/2022 13:52
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 19/12/2022 17:17